



PROVINCIA DI RAVENNA
Assessorato all'Ambiente

PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI



Inquadramento generale e articolazione del Piano



Rifiuti Urbani - Quadro conoscitivo e Relazione di Piano



Rifiuti Urbani - Programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili



Rifiuti Speciali - Quadro conoscitivo



Rifiuti Speciali - Relazione di Piano



Valsat (Rapporto ambientale e Studio di incidenza)



Valutazione di incidenza



Norme tecniche di attuazione



Elaborati Cartografici

Il Piano è stato predisposto dal team di progetto costituito da:

per la Provincia di Ravenna
Miria Rossi – Direzione e coordinamento
Silvia Boghi

per Arpa Direzione Tecnica
Barbara Villani – Responsabile di progetto
Monica Branchi, Cecilia Cavazzuti, Leda Ferrari, Tanya Fontana, Irene Montanari, Federico Montanari, Maria Concetta Peronace

Collaborazioni
per Arpa Sezione Provinciale di Ravenna
Cristina Laghi

Indice

Articolo 1	Finalità del Piano	1
Articolo 2	Elaborati costitutivi del Piano	2
Articolo 3	Procedura di formazione, termini di validità e ambito territoriale di applicazione del Piano.....	3
Articolo 4	Efficacia del Piano	3
Articolo 5 (I)	Rapporti con gli strumenti di Pianificazione territoriale e con il Piano d'Ambito	3
Articolo 6 (P)	Classificazione delle aree idonee individuate dal PTCP ai fini della collocazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.....	4
Articolo 7 (I)	La disciplina della gestione dei rifiuti urbani	6
Articolo 8 (I/D)	Indirizzi e direttive in materia di servizi di raccolta differenziata	6
Articolo 9 (D)	Direttive in materia di regolamento del servizio di raccolta dei RU ed in materia tariffaria	7
Articolo 10 (P)	Definizione, localizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani	7
Articolo 11 (P)	Il sistema impiantistico per i rifiuti urbani	8
Articolo 12 (I)	La disciplina dei rifiuti speciali.....	9
Articolo 13	Criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali.....	10
Articolo 14 (I)	Monitoraggio del Piano.....	11
Articolo 15 (I)	Strumenti attuativi ed iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti	11
Articolo 16	Norme transitorie (P/I)	11

Articolo 1 Finalità del Piano

1. Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PPGR) è predisposto ai sensi dell'articolo 128 della L.R. 3/99 e degli articoli 196, 197 e 199 del D.Lgs. 152/2006 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e secondo il processo previsto dalla L.R. 20/2000.

2. Il Piano si propone di razionalizzare il sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nel rispetto della salute umana e della tutela dell'ambiente.

Il Piano si pone altresì come Piano di riferimento e di indirizzo nei confronti della pianificazione di competenza dell'Agenzia per i Servizi Pubblici di Ravenna (Piano d'Ambito) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Il Piano, in coerenza con i principi della normativa comunitaria, italiana e delle direttive regionali, persegue i seguenti obiettivi strategici:

prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti all'origine

Le azioni che il Piano attiverà prevedono l'introduzione di obiettivi quantitativi di riduzione, la promozione di strumenti economici; di ecobilanci, di sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori.

Come conseguenza di tali iniziative il Piano prevede in prima istanza:

- che dal 2007 al 2009 l'incremento della produzione si dimezzi rispetto ai valori registrati negli ultimi anni;
- che dal 2010 al 2014 si stabilizzi (crescita 0 salvo l'incremento dell'1% della popolazione).

potenziamento ed integrazione dei sistemi di raccolta differenziata

Per conseguire elevati obiettivi di RD è indispensabile che vengano applicati modelli di raccolta differenziata secondo logiche di integrazione rispetto all'intero ciclo dei rifiuti e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo dei rifiuti recuperati così come agli impianti esistenti per il recupero dei rifiuti devono corrispondere metodologie di raccolta differenziata appropriate.

L'obiettivo prioritario è quello di consolidare il trend in crescita costante degli ultimi 5 anni per arrivare al 50% nel medio periodo e puntare al traguardo del 65% nel 2012. Tali obiettivi sono allineati con quelli indicati dal D. Lgs. 152/06 e dalla L.296/06.

avvio in discarica solo degli scarti di attività di recupero ovvero di rifiuti pretrattati

L'obiettivo, da cui discendono le scelte impiantistiche strategiche, è quello di avviare a discarica sempre meno rifiuti e comunque solo scarti di attività di recupero ovvero rifiuti trattati preventivamente. L'attuale sistema impiantistico della provincia è già in gran parte strutturato per raggiungere tale obiettivo.

Il Piano prevede, a valle della raccolta differenziata, di mantenere costante il recupero energetico di alcune correnti altrimenti non recuperabili e di potenziare la stabilizzazione dei flussi di organico non destinabili a produrre compost di qualità.

autosufficienza a livello provinciale per la gestione dei rifiuti urbani

Per raggiungere tale obiettivo il Piano analizza la potenzialità impiantistica attualmente presente e le eventuali necessità in funzione degli incrementi di raccolta differenziata previsti.

Le discariche, pur divenendo secondarie nel sistema impiantistico pianificato, sono comunque necessarie e vengono pianificate sulla base dei quantitativi di rifiuti che non possono essere recuperati o trasformati in energia e per accogliere solo rifiuti preliminarmente avviati ad impianti di trattamento o recupero.

L'autosufficienza nell'ATO si coniuga con il principio della libera circolazione delle merci per quanto riguarda il recupero e il riciclo dei materiali recuperati e anche per il trattamento finalizzato al recupero in impianti complessi che possono operare in bacini più ampi dell'ATO.

4. La Provincia, attraverso il Piano, assicura una gestione unitaria dei rifiuti urbani verificando che le scelte operative in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti, di tutti i soggetti sia pubblici, sia privati, siano congruenti con gli obiettivi del Piano stesso.

Articolo 2 **Elaborati costitutivi del Piano**

Gli elaborati costitutivi del Piano sono:

- a) Inquadramento generale e articolazione del Piano
- b) Rifiuti Urbani - Quadro conoscitivo e Relazione di Piano
- c) Rifiuti Urbani – Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
- d) Rifiuti Speciali – Quadro conoscitivo
- e) Rifiuti Speciali – Relazione di Piano
- f) Valutazione di sostenibilità Ambientale e Territoriale e Studio di Incidenza;
- g) Norme Tecniche di Attuazione;
- h) Elaborati cartografici:
 - Tavola 1 Delimitazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani e speciali – scala 1:100.000
 - Tavola 2a, 2b Localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani e speciali – scala 1:50.000

Localizzazione degli impianti prevalentemente dedicati alla gestione dei rifiuti urbani

- Tavola 3 Impianto di selezione frazione secca AKRON s.p.a. (ex CIR SECCO srl, ex Selecta) – scala 1:10.000
- Tavola 4 Impianto di trattamento per produzione di compost CAVIRO (Soc.Coop. Agricola) – scala 1:10.000
- Tavola 5 Impianto di trattamento per produzione di compost (Hera spa) – scala 1:10.000
- Tavola 6 Impianto di recupero energetico CdR (caldaia) (Hera spa) – scala 1:10.000
- Tavola 7 Discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) (Hera spa ex Area) – scala 1:10.000
- Tavola 8 Impianto di trattamento RU/RSA per produzione CdR (Hera spa ex Area) – scala 1:10.000
- Tavola 9 Discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) (Hera spa ex TE.AM) – scala 1:10.000
- Tavola 10 Zona di ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) (Imola) - scala 1:10.000
- Tavola 32 Stazione di compattazione e trasferimento – scala 1:10.000

Localizzazione degli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti speciali

- Tavola 11 Impianto di selezione/cernita di rifiuti non pericolosi (Airone spa) – scala 1:10.000
- Tavola 12 Impianto di selezione/cernita di rifiuti non pericolosi (Akron spa) – scala 1:10.000
- Tavola 13 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Ambiente Mare spa) – scala 1:10.000
- Tavola 14 Impianto di trattamento per recupero inerti (Cava Pietralunga srl) – scala 1:10.000
- Tavola 15 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico, impianti di incenerimento (forno F3) (Ecologia Ambiente srl) – scala 1:10.000
- Tavola 16 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Faenza Depurazioni) – scala 1:10.000
- Tavola 17 Impianto di stoccaggio e inertizzazione fanghi (Hera spa ex Area) – scala 1:10.000
- Tavola 18 Discarica per rifiuti pericolosi (ex discarica 2C) (Hera spa ex Area) – scala 1:10.000
- Tavola 19 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Hera spa ex Area) - scala 1:10.000
- Tavola 20 Impianto di stoccaggio e di trattamento (Hera spa ex Area) – scala 1:10.000
- Tavola 21 Impianto di trattamento biologico (Hera spa ex Area) – scala 1:10.000
- Tavola 22 Impianto di trattamento per recupero inerti (Hera spa ex CIR inerti) – scala 1:10.000
- Tavola 23 Impianto di trattamento per recupero inerti (Hera spa ex Rifer) – scala 1:10.000
- Tavola 24 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Hera spa ex TE.AM) - scala 1:10.000
- Tavola 25 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Hera spa ex TE.AM) - scala 1:10.000
- Tavola 26 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Hera spa ex TE.AM) - scala 1:10.000
- Tavola 27 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Secam srl) - scala 1:10.000
- Tavola 28 Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (Sicea spa) - scala 1:10.000
- Tavola 29 Impianto di trattamento e sterilizzazione (Simao srl) - scala 1:10.000
- Tavola 30 Discariche per rifiuti pericolosi e impianto di stoccaggio e pretrattamento (Sotris spa) – scala 1:10.000

- Tavola 31 Elementi della rete ecologica provinciale e impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali – scala 1:100.000
- Ubicazione delle stazioni ecologiche attrezzate

Articolo 3

Procedura di formazione, termini di validità e ambito territoriale di applicazione del Piano

1. Il PPGR, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 1620/01 viene adottato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 27 della L.R. 20/00 e rimane in vigore per 10 anni; esso è soggetto a verifica al quinto anno

2. La sua attuazione sarà comunque sottoposta a monitoraggio annuale da parte dell'Osservatorio Provinciale al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e per assicurare una maggiore efficacia alle azioni ivi previste.

3. Le disposizioni del presente Piano sono riferite all'intero territorio provinciale, che corrisponde, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n°25/99, con l'Am bito Territoriale Ottimale (di seguito denominato ATO).

Articolo 4

Efficacia del Piano

1. Il presente Piano costituisce fonte normativa e dispiega i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti, e di esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo la disciplina quivi contenuta ed in particolare dispone che gli strumenti urbanistici comunali vi si adeguino dandovi attuazione.

2. Per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, il presente Piano detta indirizzi, direttive e prescrizioni, nonché specifiche norme tecniche riguardanti la gestione amministrativa, le politiche di riduzione dei rifiuti, la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico, il supporto e il monitoraggio dell'implementazione del Piano e le azioni operative.

Si intendono:

a) Per **indirizzi (I)** le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione del Piano d'Ambito nonché dei singoli progetti o programmi attuativi del presente Piano, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali.

b) Per **direttive (D)** le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti del Piano d'Ambito e dei singoli progetti o programmi attuativi.

c) Per **prescrizioni (P)** le disposizioni del presente Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni riguardanti la localizzazione degli impianti di cui agli articoli 6, 10 e 11 devono trovare piena osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione comunali e negli atti amministrativi attuativi. In particolare, le suddette prescrizioni sono, dalla data di adozione del Piano, vincolanti per i nuovi impianti di smaltimento e recupero e ampliamenti di impianti esistenti ad eccezione della discarica di Ravenna di cui all'articolo 11, comma 5.

Articolo 5 (I)

Rapporti con gli strumenti di Pianificazione territoriale e con il Piano d'Ambito

1. Il presente Piano, per le parti di propria competenza, specifica ed approfondisce il quadro conoscitivo del PTCP, ne sviluppa gli obiettivi prestazionali di settore, opera la localizzazione e il dimensionamento degli impianti di interesse provinciale destinati ai rifiuti urbani. Per quanto riguarda i rifiuti speciali costituisce indirizzo per la definizione delle necessità impiantistiche e individua le possibili scelte localizzative attraverso la definizione delle aree non idonee operata dal PTCP.

2. Al Piano d'Ambito, redatto a cura dell'Agenzia d'ambito per i Servizi pubblici di cui alla L.R. 25/99 e ss. mm. e ii., sulla base degli indirizzi programmatici contenuti nel PPGR, spetta il compito di pianificare e

programmare le attività necessarie per l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani affidati alla competenza dell'Agenzia e precisamente:

- la definizione del modello gestionale organizzativo prescelto per i servizi di gestione dei rifiuti;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.

3. In particolare spetta al Piano d'Ambito l'organizzazione delle fasi di raccolta, spazzamento, trasferimento, selezione dei rifiuti urbani, nonché l'attuazione sulla realtà territoriale dei modelli applicativi necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PPGR.

Articolo 6 (P)

Classificazione delle aree idonee individuate dal PTCP ai fini della collocazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti

La **Tavola 1** riporta (evidenziata con un retino rosa), la delimitazione delle "aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" con gli aggiornamenti ritenuti necessari.

Essa rappresenta il quadro d'insieme in scala 1:100.000. Con l'approvazione del presente piano viene aggiornata la tavola 4 del PTCP che individua l'insieme delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in scala 1:25.000.

In particolare **non sono idonee le seguenti aree:**

a) aree tutelate dal PTCP:

- Art. 3.10 - sistema delle aree forestali
- Art. 3.13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
- Art. 3.14 - zone urbanizzate in ambito costiero
- Art. 3.15 - zone di tutela della costa e dell'arenile
- Art. 3.17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua
- Art. 3.18 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 3.20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi:dossi di pianura:
comma 2 lettera a): paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
- Art. 3.21.A - zone di interesse storico-archeologico:
comma 2 lettera a): complessi archeologici
- Art. 3.25 - zone di tutela naturalistica

b) aree individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino:

- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli:
art. 3 - Aree ad elevata probabilità di esondazione;
- dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno:
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Senio:
art. 11 Aree ad alta probabilità d'inondazione
art. 12 Casse di espansione fluviale
art. 13 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Sillaro:
art. 16 Aree ad alta probabilità d'inondazione
art. 17 Area per casse di espansione fluviale
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Santerno:
art. 16 Aree ad alta probabilità d'inondazione
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli:
art. 4 - Aree a moderata probabilità di esondazione, a motivo della vocazione di queste

aree alla funzione principalmente idraulica, in coerenza con le aree del bacino del Reno (fasce di pertinenza fluviale) aventi un tempo di ritorno confrontabile e già escluse dallo stesso PTCP;

art. 10 – Distanze di rispetto dai corpi arginali

- dal Piano stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno per il bacino del T. Senio:

art. 7 - UIE non idonee ad usi urbanistici, in quanto la localizzazione di impianti non è ammessa dalle norme di piano;

- perimetrazioni ex L. 267/1998 vigenti, aree ad elevato rischio idrogeologico comprese o non nei Piani di bacino;

- perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908; per tutti i piani:

- aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente"

nella tav. B.1.1.3 - "Inventario del dissesto";

- U.I.E. classificate a rischio da frana molto elevato (R4) ed elevato (R3) perimetrare e zonizzate.

Nelle aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" la Provincia, per eventuali richieste di realizzazione in tali aree di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, dovrà preventivamente sottoporre al parere vincolante della competente Autorità di Bacino il progetto preliminare dell'impianto che si dovrà esprimere in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di Bacino stesso in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio.

c) divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:

- Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica (artt 12, 13 e 45 del PTA);

d) divieti relativi ad altre aree di vincolo ambientale:

- Parchi nazionali o regionali e riserve naturali regionali

(L.394/91 e L.R. 6/2005 e succ. modifiche);

- Zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;

- Zone SIC, ZSC e ZPS.

e) aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti; (Centri storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).

Le Amministrazioni Comunali in sede di POC, alla luce della relativa VAS, per eventuali ambiti a prevalente destinazione produttiva soggetti a programmazione unitaria e concertata ricadenti in zone non idonee per la motivazioni riferite al presente punto e), potranno prevedere la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti qualora gli stessi siano tecnicamente e funzionalmente connessi con l'attività produttiva da insediare.

f) ulteriori divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:

- punti di captazione di acque superficiali ad uso idropotabile;

- pozzi ad uso idropotabile;

- sorgenti.

Il PTCP ha elencato, come di seguito riportati, i vincoli lineari o puntuali che costituiscono le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi non rappresentabili cartograficamente nella tavola 4 del PTCP:

- fasce di rispetto stradale e autostrade così come dimensionate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento;

- fasce di rispetto delle linee ferroviarie

- fasce di rispetto degli elettrodotti di cui alla L.R. 30/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- fasce di rispetto dei cimiteri

- fasce di rispetto dei beni militari e degli aeroporti.

Delimitazione delle aree potenzialmente idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti

Sempre nella Tavola 1 sono indicate (con il retino rigato rosa) le aree definite potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti previo approfondimento mirato e/o se tali impianti sono specificamente previsti dagli strumenti di pianificazione.

Nello specifico si tratta delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 del Piano Paesistico regionale), per le quali, secondo quanto indicato dalla DGR 1620/01, la realizzazione di alcune tipologie di impianti è ammessa a certe condizioni.

In queste aree ricadono in particolare gli impianti del comparto di via Romea Nord per i quali le sopra citate condizioni sono soddisfatte in quanto tali impianti sono:

- antecedenti il Piano Paesistico regionale ed il PTCP
- previsti negli strumenti di pianificazione di settore vigenti
- gli interventi in corso o programmati per il futuro sono di esclusivo ampliamento e/o completamento di strutture già esistenti.

Le aree non retinate ("bianche") ottenute per differenza tra le due zonizzazioni, rappresentano poi le aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti.

Tra di esse sono comprese le aree produttive esistenti e previste negli strumenti urbanistici comunali in corrispondenza delle quali potranno essere localizzati impianti di gestione dei rifiuti ad eccezione delle discariche.

Tutela delle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D. Lgs. 228/2001

Per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione in sede di Conferenza Rifiuti. La valutazione dovrà tenere conto in particolare dei requisiti richiesti dal Reg. CE n. 834/2007 per prevenire impatti derivanti da fonti di inquinamento a carico delle produzioni biologiche.

Articolo 7 (I)

La disciplina della gestione dei rifiuti urbani

1. Il Piano assume il principio dell'autosufficienza provinciale per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi destinati allo smaltimento, principio che concorre alla determinazione della potenzialità teorica massima degli impianti necessari a far fronte alla domanda nell'ATO.

2. Tale principio, per i rifiuti urbani, potrà essere superato da accordi fra le Province ai sensi dell'articolo 125, comma 2, della L.R. 3/99 e con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale 278/00. In particolare sarà attivato un accordo con la Provincia di Bologna per regolamentare l'utilizzo della discarica ubicata nel comune di Imola al confine con il comune di Riolo Terme.

3. L'autosufficienza nello smaltimento dell'ambito non può invece essere assunta come principio da utilizzare per la definizione di un tetto massimo per le attività di recupero dei rifiuti urbani.

Articolo 8 (I/D)

Indirizzi e direttive in materia di servizi di raccolta differenziata

1. (I) Con riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 1 comma 3 che indicano il raggiungimento del 50% entro il 2009 e del 65% nel 2012, l'ATO 7 Ravenna provvede con il proprio Piano d'Ambito ad individuare le azioni e a definire l'articolazione organizzativa del servizio di raccolta per il loro raggiungimento.

In particolare, tali azioni riguardano :

- l'incentivazione, tramite sconti sulla tariffa, della pratica dell'auto-compostaggio dei rifiuti per tutte le utenze domestiche che, disponendo di adeguati spazi (giardini, orti, ecc.) ne facciano richiesta;
- l'estensione della raccolta della frazione organica putrescibile a tutte le utenze, con esclusione di quelle che praticano l'autocompostaggio dei rifiuti. In particolare per la frazione verde è previsto di localizzare sul territorio cassonetti specificatamente dedicati alla raccolta del verde prodotto dalle utenze domestiche

(sfalci, potature, ecc.) che attualmente sono conferiti con i rifiuti indifferenziati. Per la frazione organica si prevede di estendere la raccolta c/o le grandi utenze alberghiere e i ristoranti della costa (a Cervia il servizio è già stato attivato – verranno coinvolti altri importanti centri turistici quali Marina di Ravenna). Si deve estendere la raccolta dell'umido domestico anche ai comuni del sottoambito faentino (per ora viene effettuata solo a Faenza);

- una maggiore capillarizzazione dei contenitori per le raccolte differenziate.
- l'implementazione di raccolte differenziate domiciliari (carta, vetro, organico) soprattutto presso le attività produttive e le utenze collettive (mercati, mense, settore della ristorazione, alberghi, negozi, ecc.) estesa a tutto il territorio dell'ambito provinciale;
- il rafforzamento del sistema di stazioni ecologiche attrezzate con il completamento delle 4 stazioni ecologiche in progetto. Al riguardo è stimato che ogni SEA contribuisce per almeno mezzo punto percentuale sulla RD del territorio servito;
- l'adozione di sistemi di riduzione tariffaria che premiano in maggior misura i conferimenti di rifiuti differenziati attribuibili al singolo utente ed in minore quelli attribuibili collettivamente;
- la sperimentazione ed il successivo avvio della raccolta differenziata domiciliare (nelle diverse possibili modalità) alle utenze domestiche e non domestiche nelle realtà con caratteristiche appropriate per valutarne l'efficacia ed il costo.

2. (D) L'Agenzia d'Ambito, nelle convenzioni da stipulare con il Gestore, è tenuta ad introdurre l'obbligo, anche da parte del Gestore medesimo, di condurre campagne informative rivolte alla cittadinanza sulla raccolta differenziata da realizzare attraverso il coordinamento dell'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti.

Articolo 9 (D)

Direttive in materia di regolamento del servizio di raccolta dei RU ed in materia tariffaria

1. Il regolamento tipo e la tariffa di riferimento predisposti dall'Agenzia d'Ambito per quanto concerne il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati dovranno prevedere:

- l'applicazione della tariffazione puntuale collegata alla quantità di rifiuto effettivamente avviata allo smaltimento da ogni utenza;
- la promozione del compostaggio domestico, in particolare nelle zone non servite dalla RD della FORSU, attraverso idonei incentivi e detassazioni;
- la individuazione di un sistema di incentivi a supporto di azioni significative di riduzione della produzione ovvero della pericolosità dei rifiuti;
- la diffusione di meccanismi di premio per il conferimento nelle stazioni ecologiche attrezzate;
- la promozione di azioni per l'incremento della RD dei rifiuti urbani pericolosi (quali pile, toner, oli, ecc.);
- l'obbligo della RD, individuando idonee forme di controllo e di sanzione dei comportamenti non conformi;
- l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi.

2.(I) L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani deve essere coerente con i principi di salvaguardia dell'ambiente e di efficienza ed economicità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 10 (P)

Definizione, localizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani

1. Il Piano individua come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 il sistema impiantistico costituito dalle tipologie d'impianti di cui all'art.11. Gli impianti di tale sistema sono in genere al servizio dell'intero ambito e concorrono all'obiettivo del mantenimento dell'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi nell'ambito stesso.

2. (P) Il Piano effettua, con apposita cartografia in scala 1:50.000 e con approfondimenti specifici in scala 1:10.000, la localizzazione degli impianti di interesse provinciale, in coerenza con gli indirizzi disposti al riguardo dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna. La localizzazione, ove rappresentata graficamente, è prescrittiva e prevale sulle diverse previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.

3. (P) Tutti gli impianti e le strutture tecnologiche dovranno essere valutati rispetto alla ricerca e applicazione di criteri di efficienza, innovazione e scelte impiantistiche ispirati a principi di progettazione

ecologicamente compatibile e sostenibile, favorendo l'applicazione di strumenti volontari di certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000).

4. (P) La localizzazione di nuovi impianti dovrà essere effettuata tenendo in considerazione:

- la necessità di assicurare lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione degli stessi;
- la preferenza localizzativa all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13 LR 20/00) e delle Aree ecologicamente attrezzate (Art. A-14 LR 20/00) esistenti o di previsione;
- una attenzione a garantire buoni livelli di infrastrutturazione considerando nello specifico la rete della mobilità esistente e programmata in relazione alle diverse modalità di trasporto, alla loro capacità di carico e ai requisiti di sicurezza e funzionalità.

Articolo 11 (P) **Il sistema impiantistico per i rifiuti urbani**

1. Il sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dai seguenti impianti:

- impianti per la produzione di compost
- impianti per la selezione automatica
- impianto per produzione e utilizzazione CdR
- discariche controllate
- stazione di trasferimento
- piattaforme ecologiche attrezzate.

Per le singole tipologie di impianti si applicano le prescrizioni specifiche riportate nei seguenti commi (2, 3, 4 e 5).

2. Impianti per il trattamento e recupero per le frazioni organiche selezionate e non

L'offerta impiantistica è così suddivisa:

- Impianto compostaggio CAVIRO 44.000 t/anno
- Impianto compostaggio/biostabilizzazione LUGO 60.000 t/anno (con l'ampliamento in corso).

Il fabbisogno di trattamento per la frazione organica separata meccanicamente legato al sovrappeso della selezione dell'impianto CdR di Ravenna varia da un minimo di 15.000 t/a ad un massimo di 45.000 t/a.

Per tale quota di frazione organica da destinare a produzione di biostabilizzato il Piano valuta in sede di applicazione la necessità di un trattamento all'interno dello stesso comparto HERA SpA attraverso la realizzazione di un biotunnel attiguo all'impianto CdR. Ciò in considerazione della necessità di liberare potenzialità nell'impianto di LUGO per frazioni organiche di qualità e dei costi per il trasporto per Ravenna e Lugo.

3. Trattamento e recupero delle frazioni secche selezionate e non

Sul territorio provinciale sono in attività due impianti per il trattamento e recupero delle frazioni secche:

- l'impianto di selezione per la produzione di CdR (180.000 t)
- l'impianto di Lugo (ex CIR Secco).

Gli interventi di ristrutturazione e potenziamento effettuati nel corso del 2005 -2006 a quest'ultimo impianto, che attualmente presenta una potenzialità di 90.000 t/a, garantiscono il soddisfacimento della domanda di trattamento espressa.

4. Recupero energetico CdR

Il Piano conferma la potenzialità dell'attuale impianto di Ravenna nel comparto di via Romea Nord e non prevede la realizzazione di altri impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilati in tutto il territorio provinciale.

Per la quota di sovrappeso secchi provenienti dall'impianto di selezione CIR secco (derivati dal trattamento di RU), si può fin d'ora indicare la destinazione alla caldaia CdR fino a saturarne la potenzialità in alternativa alle attuali quote di RS.

5. Smaltimento in discarica

Per i subambiti ravennate e lughese sono in esercizio i seguenti impianti :

- la discarica per rifiuti non pericolosi del comparto CIR in località Voltana di Lugo
- la discarica per rifiuti non pericolosi del comparto di via Romea Nord km 2,6 di Ravenna.

Per la discarica di Lugo il Piano prevede una leggera sopraelevazione per rispondere all'esigenza di smaltire i sovralli degli impianti di selezione-per un volume massimo di 250.000 mc.

Per la discarica di Ravenna la disponibilità di ulteriore volume di discarica nei termini sopra indicati e per i fabbisogni di medio e lungo periodo dovrà essere garantito attraverso la predisposizione di ulteriori settori (5°-6°-7°-8° e 9°) senza dover ricorrere a nuove localizzazioni.

Per il subambito faentino il Piano prevede un ampliamento della discarica di Imola (attualmente sul territorio della provincia di Bologna) che interessa parzialmente anche il territorio della provincia di Ravenna nel comune di Riolo Terme.

Articolo 12 (l) La disciplina dei rifiuti speciali

La pianificazione della gestione dei rifiuti speciali dovrà, nell'ambito delle proprie competenze ed anche attraverso gli strumenti autorizzativi:

1 Privilegiare le azioni volte alla riduzione della produzione (puntare alla limitazione della quantità di rifiuti per unità di prodotto favorendo l'introduzione di processi e tecnologie innovative mediante la diffusione di forme di certificazione ambientale).

2 Favorire la diffusione di tecnologie di recupero e riciclo.

3 Promuovere le migliori condizioni possibili perché sul territorio provinciale possa esistere un sistema di impianti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali in conto terzi che:

a) pur offrendo al tessuto produttivo un'adeguata potenzialità ed una tecnologia evoluta sappia contemperare le esigenze di efficienza ed economicità impiantistica con la stima dei rifiuti speciali prodotti localmente e riceva questi in via prioritaria;

b) sia integrato con le realtà dei territori provinciali limitrofi per sfruttare in modo sinergico le possibilità di trattamento specialistiche presenti nelle zone circostanti e ciò nel rispetto del principio di prossimità, anche al fine di limitare l'eccessiva proliferazione e la concentrazione nel territorio provinciale di impianti di trattamento e/o stoccaggio che dovrebbero sostenersi rivolgendosi a bacini di conferimento estesi a dimensioni tali da indurre un'eccessiva ed ambientalmente indesiderabile movimentazione del rifiuto stesso;

c) consenta pertanto di mantenere una situazione tendente all'equilibrio fra domanda generata nel bacino ed offerta corrispondente; per quanto riguarda la potenzialità dei nuovi impianti di smaltimento questa dovrà prioritariamente dare risposta al fabbisogno di smaltimento di Rifiuti Speciali Non Pericolosi (RSnp) e Rifiuti Speciali Pericolosi (RSp) prodotti nel territorio dell'ATO. Per le attività di recupero non potranno, in via preliminare, essere posti vincoli alla possibilità di recuperare rifiuti negli impianti a tale scopo adibiti

4. Relativamente alla gestione dei PCB il Piano detta disposizioni in materia di raccolta, decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti in attuazione del D.Lgs 209/99 e del D.M. 11 ottobre 2001. In particolare per tale tipologia di rifiuti sono esistenti in ambito provinciale 5 impianti autorizzati allo stoccaggio e due impianti autorizzati al trattamento e smaltimento. Preliminarmente alle attività di demolizione di vecchi edifici, dovrà essere effettuata l'analisi degli impianti elettrici al fine di valutare la presenza di cavi, neon e interruttori prodotti prima del 1988 finalizzata e secondo quanto indicato nella "Proposta di linee guida per la predisposizione di programmi di cui all'art.11 della Direttiva 96/59/CE" all'utilizzo della demolizione selettiva".

In sede di monitoraggio del Piano da parte dell'Osservatorio Provinciale, si procederà alla verifica delle previsioni del cronoprogramma per lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB/PCT anche mediante l'aggiornamento del quadro conoscitivo secondo i dati di cui al comma 3 del D.Lgs.n.209/1999.

Le autorizzazioni agli impianti per lo stoccaggio finalizzato alle attività di smaltimento (operazioni di deposito preliminare) nonché di decontaminazione/trattamento, per gli apparecchi contenenti PCB e per i PCB in essi contenuti, dovranno inoltre prevedere:

- l'obbligo di avviare allo smaltimento finale gli apparecchi contenenti PCB nonché i PCB entro sei mesi dal loro ricevimento;
- l'obbligo di comunicazione semestrale alla Provincia degli impianti di destinazione degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto;
- l'obbligo di trasmissione dell'estratto del contratto da cui si evinca l'impianto di destinazione di tali rifiuti, gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta che gestisce l'impianto di destinazione relativa al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti ritirati e alle scadenze temporali.

5. Relativamente alla localizzazione degli impianti di stoccaggio dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e del comparto agroalimentare e zootecnico utilizzati in agricoltura ed in funzione della tipologia dell'impianto (sistema di stoccaggio presso strutture adibite ad operazioni di messa in riserva dei fanghi e sistema di stoccaggio presso l'utilizzatore finale vd. DGR.....) occorrerà tener conto dei seguenti aspetti:

- posizione baricentrica rispetto alle aree di utilizzo;
- presenza di un adeguato sistema viario esistente;
- capacità di stoccaggio coerenti con i piani di distribuzione dei fanghi ed il territorio servito.

Articolo 13

Criteria per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali

1. (D) Per quanto riguarda gli impianti destinati al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, il PPGR non prevede alcuna ipotesi di localizzazione; in ogni caso il proponente di tali impianti, per effettuare la sua proposta localizzativa, dovrà tener conto della classificazione delle aree di cui al precedente art. 6.

2. (P) Per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di Rifiuti Speciali dovranno essere altresì esaminati gli elementi di cui al capitolo 2.6 della relazione "I rifiuti urbani –Quadro conoscitivo e relazione di Piano

3. (D) Gli impianti destinati al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato (ex articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97) sono di preferenza localizzati all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive o delle Aree ecologicamente attrezzate di cui agli articoli A-13 e A-14 della LR 20/00. Tale localizzazione dovrà tener conto della delimitazione delle zone non idonee individuate dal PTCP, così come meglio specificate dal presente PPGR e richiamate nell'articolo 6 delle presenti Norme tecniche e comunque rispettare:

- i criteri generali fissati dalla legislazione vigente;
- i criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi.

4. (P) Al fine di limitare l'impatto visivo, gli impianti di smaltimento e recupero che effettuano stoccaggi in cumulo dovranno dotarsi di apposite barriere di schermatura naturali o artificiali.

- 5. (P) Ulteriori criteri per la valutazione delle zone idonee alla localizzazione di nuovi impianti di rifiuti speciali:
 - preferenza localizzativa all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13 LR 20/00) e delle Aree ecologicamente attrezzate (Art. A-14 LR 20/00) esistenti o di previsione nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legislazione vigente nonché dei criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi;
 - definizione di eventuali distanze cautelative dalle aree urbane ed urbanizzabili (anche differenziate sulla base delle caratteristiche degli eventuali nuovi impianti per rifiuti speciali) senza che ciò vada nella direzione della dispersione insediativa di tutte le attività connesse al trattamento/recupero dei rifiuti in territorio rurale;

- attenzione a garantire buoni livelli di infrastrutturazione considerando nello specifico la rete della mobilità esistente e programmata in relazione alle diverse modalità di trasporto, alla loro capacità di carico e ai requisiti di sicurezza e funzionalità;
- preferenza localizzativa per gli impianti di recupero della frazione umida per la produzione di compost e per gli impianti di frantumazione inerti all'interno degli ambiti rurali;
- esclusione alla localizzazione di nuovi impianti di termoutilizzazione nelle immediate vicinanze di aree a grande concentrazione residenziale (soprattutto se in presenza di situazione meteorologica sfavorevole). Sono da preferire i siti posti in vicinanza dei potenziali utilizzatori di calore ed energia, e le opere devono evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento della biomassa con quello diretto ai centri abitati o alle aree industriali;
- localizzazione degli impianti di trattamento chimico/fisico solo in presenza di presidi ambientali tali da garantire il rispetto dei limiti di legge sui reflui.

Articolo 14 (I) Monitoraggio del Piano

1. Per ottenere un efficiente sistema di controllo della gestione dei rifiuti, la Provincia svolgerà compiti di monitoraggio del grado di attuazione del Piano anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 20/00, e più in generale di conoscenza e verifica dell'intero sistema di gestione, avvalendosi dell'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti.
2. Annualmente il Servizio competente della Provincia, sulla base del "Report annuale sulla gestione dei Rifiuti", redatto dall'Osservatorio Provinciale, riferisce alla Giunta Provinciale circa lo stato di attuazione del Piano, sia in funzione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sia della realizzazione delle previsioni del Piano.
3. È compito dell'Osservatorio Provinciale sui rifiuti l'attivazione delle forme di coinvolgimento e di partecipazione delle comunità locali nel processo di realizzazione e di monitoraggio degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 15 (I) Strumenti attuativi ed iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti

1. Il Piano prevede strumenti di attuazione a carattere volontario che consentano di orientare le azioni e favorire la concertazione degli interventi.
2. La Provincia incentiverà le azioni rivolte alla diminuzione della produzione dei rifiuti, alla diminuzione della loro pericolosità, al sostegno del recupero e del riciclaggio dei rifiuti, alla diffusione dei comportamenti ambientalmente sostenibili impegnandosi anche economicamente sia con risorse proprie che attraverso il convogliamento di contributi economici esterni. Svolgerà altresì funzioni di coordinamento, di assistenza tecnica e di concertazione degli interventi attraverso l'attività dell'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti.

Articolo 16 Norme transitorie (P/I)

1. (P) Per gli impianti esistenti alla data di adozione del presente strumento, qualora ricadano in aree classificate, nella cartografia di Piano, come non idonee per la localizzazione di nuovi impianti dello stesso tipo, non sono ammessi ampliamenti strutturali e/o aumenti di potenzialità.
2. (P) E' salvaguardata la previgenza di impianti esistenti localizzati in aree dichiarate non idonee dall'introduzione di nuovi strumenti di pianificazione, qualora non si ravvisino elementi che costituiscano incompatibilità assoluta.
3. (I) In occasione del rinnovo delle comunicazioni o delle autorizzazioni alla gestione dei singoli impianti sui quali si rileva la presenza di un vincolo escludente per nuovi impianti, dovrà essere posta particolare attenzione nella verifica di quegli elementi che possono creare rischi nei confronti dell'elemento che il nuovo vincolo intende tutelare.